

La sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 28170 del 18-26 novembre 2008 ha solo in parte sconfessato un consolidato orientamento del C.N.F. che (sia quale giudice speciale, sia quale "consulente", attraverso la sua "Commissione pareri") aveva più volte ritenuto che non potesse essere iscritto al Registro speciale dei praticanti avvocati l'appartenente alle forze dell'ordine. C'è da chiedersi se la decisione delle Sezioni unite veramente non consenta di escludere comunque dalla pratica forense (diversamente motivando) carabinieri, poliziotti e assimilati. In passato, ad esempio, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila aveva chiesto parere al C.N.F. circa la possibilità di accogliere quale praticante avvocato presso i propri uffici un ispettore superiore di P.S., atteso che l'Ordine locale ne aveva respinto la domanda di iscrizione in relazione al suo status di appartenente alle forze dell'ordine. L'avvocatura dello Stato aveva evidenziato che l'interessato aveva ottenuto l'autorizzazione dell'ente di appartenenza a svolgere la pratica legale ai sensi del T.U. sul pubblico impiego ma il parere del C.N.F. (parere 24 ottobre 2007, n. 39) era stato contrario. **Leggi di seguito il parere del C.N.F....** e per un commento scrivimi all'indirizzo [perelli.maurizio@libero.it](mailto:perelli.maurizio@libero.it)

Parere 24 ottobre 2007, n. 39 su quesito dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, rel. cons. Bianchi:

"Si deve senz'altro confermare il precedente e consolidato orientamento della Commissione che ravvisa nell'appartenenza alle forze dell'ordine un elemento ostativo all'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

Sul tema sono, infatti, intervenuti i pareri 22 novembre 2006, n. 83, 14 dicembre 2005, n. 93 e già 14 aprile 2000, n. 124.

Ad essere incompatibile con l'esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo status particolare cui è sottoposto l'agente e l'ufficiale di pubblica sicurezza.

Su tali soggetti, infatti, grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con il dovere di riservatezza cui è tenuto il praticante avvocato. Non a caso infatti, similmente ai doveri che incombono sull'avvocato, anche il regolamento che disciplina la pratica forense afferma che la pratica debba essere svolta con "...assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza" (art. 1, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101). L'obbligo di riservatezza, in particolare, presenta profili di indubbia problematicità, ove si consideri che l'ispettore di P.S. ha comunque l'obbligo di rapporto, cioè il dovere di informare immediatamente i superiori e l'autorità giudiziaria competente qualora dovesse venire a conoscenza, per qualsiasi ragione, di una notizia criminis .

A ciò si aggiunge che nell'ordinamento delle forze di polizia, sia a carattere militare che non, sono presenti elementi di subordinazione gerarchica di entità tale da non poter essere compatibili con l'indipendenza necessaria allo svolgimento di attività forensi.

Per quanto esposto la tutela dei fondamentali doveri di segreto professionale e di fedeltà al cliente impongono di negare l'iscrizione dell'appartenente alle forze dell'ordine nel registro dei praticanti.

L'esistenza di un'autorizzazione allo svolgimento della pratica forense, concessa da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non muta i termini della questione, atteso che detta autorizzazione è necessaria a tutelare l'interesse della P.A. a che il pubblico impiegato sia al suo esclusivo servizio e non percepisca

compensi da terzi senza previo assenso dell'ufficio di appartenenza. Al contrario l'incompatibilità tra lo status di appartenente alle forze di polizia e la condizione di praticante avvocato scaturisce dalla necessità di tutelare il libero esercizio della funzione giudiziaria e dei diritti di difesa, che si collocano all'evidenza su di un altro piano."